

STATUTO

**OBSERVICE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA BABBI 7

Numero REA: RN - 287180

Codice fiscale: 02660730405

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare

l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità."".

L'Assemblea:

preso atto delle proposte del Presidente; ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità, con votazione palese per alzata di mano,

all'unanimità delibera:

- di adottare il nuovo statuto sociale nel testo integrato con le modifiche sopra deliberate e che, omessane la lettura per dispensa del comparente, viene allegato sotto la **lettera "A"** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale ai fini di cui al combinato disposto degli articoli 2545-novies e 2436 del codice civile.

L'Assemblea dà infine mandato al Presidente perchè possa apportare da solo al presente atto quelle varianti che dovessero eventualmente essere richieste in sede di iscrizione presso i competenti Uffici.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dodici e minuti quaranta.

Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico della società.

Il presente atto viene redatto in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.19 della Tabella, allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e successive modificazioni.

Il presente atto sarà depositato a cura di me notaio presso il competente Registro delle Imprese per la sua iscrizione ai sensi di legge.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte a mano da me su quattordici facciate di quattro fogli del quale prima delle firme ho dato lettura, in assemblea, al comparente che lo approva.

F.TI: DOMENICO PIROZZI - MAURO PLESCIA NOTAIO

~~~~~

**Allegato "A" alla raccolta n.10.689.**

**Statuto**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -SCOPI**

**ART. 1.**

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la società cooperativa denominata "OBSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

La sede della società è posta nel comune di Rimini.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nel medesimo Comune è deliberato dall'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi

secondarie e succursali ed unità locali, uffici nei limiti del territorio Italiano.

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed è disciplinata dalle vigenti norme di legge previste per le cooperative sociali e dal presente statuto nonché dalle norme in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

**ART. 2.**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050. Compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

**SCOPO - OGGETTO**

**ART. 3**

La società cooperativa "OBSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, come meglio identificate in appresso.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

**ART. 4**

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la società cooperativa ha come oggetto:

per quanto riguarda il punto a) di cui all'articolo 3:

- la promozione di scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione professionale, centri studio e di assistenza per minori a rischio di disagio e per minori in genere, al fine di rendere possibile il loro inserimento nella società e di favorire l'attuarsi di occasioni che realizzino il dettato costituzionale di una cultura pluralistica e di una scuola libera e pubblica, tutelando e promuovendo il pluralismo delle istituzioni scolastiche e culturali nel rispetto dei diritti spettanti ai cittadini e secondo le indicazioni nascenti dalla tradizione cristiana del Paese nonché dall'insegnamento del magistero della Chiesa;

- La cooperativa potrà attuare gli scopi sociali mediante: l'organizzazione e la gestione di strutture sociali, educative e scolastiche; la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e giovani; lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo possedute e di solidarietà verso le persone svantaggiate; la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsabilità educative della famiglia.

- l'attività di formazione, aggiornamento sanitario per terzi, ricerca professionale;

- la gestione di servizi residenziali, diurni, domiciliari e territoriali, volti alla riabilitazione sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio, quali, per esempio, persone con dipendenze patologiche, minori a rischio, carcerati ed extracomunitari;

Per quanto riguarda il punto b) di cui all'articolo 3 la cooperativa potrà svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 quali:

A. Attività di lavorazione artigianale, industriale, artistica dei metalli, del vetro, del legno, nonché saldatura e carpenteria metallica in genere;

B. prestare servizi di facchinaggio, di traslochi e autotrasporti di merci per conto terzi, di portabagagli nelle stazioni FF.SS., di manipolazioni di merci, di movimentazione di magazzini, comprese le operazioni d'imballaggio e assemblaggio;

C. svolgere attività di montaggio, smontaggio e pulizia, allestimento ed arredamento per fiere, mostre, congressi,

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | convegni, meeting e ricevimenti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>D. svolgere lavori di manutenzione stradale, comprese le opere di segnaletica e sicurezza stradale;</p> <p>E. raccogliere e smaltire rifiuti anche speciali ed ospedalieri;</p> <p>F. prestare servizi di pulizie generali e speciali per ambienti civili, industriali ed ambienti pubblici e privati;</p> <p>G. svolgere servizi per la cura di aree verdi, sfalcio d'erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, potature alberi e piante ornamentali, gestione di vivai piante e fiori;</p> <p>H. prestare servizi di lettura e rilevazioni utenze;</p> <p>I. svolgere servizi di portierato e ricevimento, di lavanderia e stireria in alberghi, comunità, case dello studente, ecc.;</p> <p>J. gestire servizi comunali quali affissioni di manifesti, riscossione di tributi e gestione di parcheggi;</p> <p>K. svolgere attività di cellophanatura, rilegatura, etichettatura, prezzatura di libri e documenti e svolgere attività di tipografia e di stampa in genere;</p> <p>L. promuovere e gestire attività di call center e qualsiasi attività di telemarketing;</p> <p>M. attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in cui la cooperativa opera;</p> <p>N. attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici;</p> <p>O. iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, nonché della stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso terzi;</p> <p>P. iniziative volte alla costituzione, ai sensi della legge 59 del 31 gennaio 1992 e successive modifiche, di Fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento o la ristrutturazione aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;</p> <p>A tal fine la cooperativa potrà acquistare, permutare, trasferire, concludere affittanze, ricevere ed accettare in donazione, in eredità o legato beni mobili ed immobili, nonché danaro, contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere, sia da soci che da terzi, che da enti pubblici o privati, contrarre mutui ipotecari attivi e passivi ecc. Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali, la cooperativa inoltre potrà:</p> <p>1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative e partecipare alla loro attività anche prestando proprie fideiussioni ad altri</p> |

organismi cooperativi, dare adesioni ad enti, associazioni ed

organismi consortili i cui scopi siano riconosciuti affini, complementari o sinergici a quelli della cooperativa;

2) raccogliere conferimenti in denaro o prestiti dei soci, predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;

3) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

4) integrare, a seconda delle contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre istituzioni e strutture cooperative, associazioni pubbliche o private, o di enti pubblici, ove del caso promuovendo e/o aderendo ad associazioni anche temporanee d'impresa o ad altre iniziative, che siano frutto dell'associazionismo cooperativo, ivi comprese quelle previste dall'art. 18 della Legge 19 marzo 1983 n. 72.

Per tutte le attività lavorative indicate nei punti precedenti, le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione pervenuta dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; vengono in ogni caso considerate persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 354/75 e successive modificazioni, nonché tutti i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative, istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni.

#### **SOCI**

##### **ART. 5**

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci operatori i lavoratori di ambo i sessi che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare

direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente

cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dai regolamenti interni.

Possono essere, altresì, ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Vi potranno essere soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa; il capitale da essi sottoscritto andrà a formare il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Non possono in ogni caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

#### **ART. 6**

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) l'identificazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge o di statuto;

d) l'incondizionata accettazione dello statuto e delle delibere regolarmente assunte.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a codesto organo i poteri relativi;

c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;

d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale

assunzione di cariche sociali;

e) l'incondizionata accettazione dello statuto e delle delibere regolarmente assunte.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. Nel libro soci può essere riportato, ove comunicato, anche il numero di fax l'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio.

#### **ART. 7**

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo ed in nessun caso restituibile. Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo.

#### **ART. 8**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo

amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali

coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'organo amministrativo della cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 7 del presente statuto.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

#### **TITOLO IV**

#### **RECESSO - ESCLUSIONE**

**ART. 9**

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

**ART. 10**

Il Socio cooperatore può recedere nei casi stabiliti dalla legge. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

La delibera di emissione delle quote a favore dei Soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa potrà indicare un termine decorso il quale il titolare delle quote avrà diritto a recedere dalla società.

**ART. 11**

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario, l'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, viene deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli organi sociali;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali, nonché qualora il socio incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL di riferimento e, nel caso di socio volontario, qualora questi abbia cessato il rapporto di volontariato nella cooperativa;
- c) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovuti alla società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa;
- e) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto;
- f) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- g) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;

h) che senza giustificato motivo non adempia agli obblighi

assunti a qualunque titolo verso la società;

i) che senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti e concorrenti con quelle della cooperativa;

l) che sia dichiarato fallito o sia sottoposto a procedure di liquidazione coatta o amministrativa.

**ART. 12**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata a.r. o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

**ART. 13**

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato, al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione. Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato. Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

**ART. 14**

In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi possono in alternativa chiedere che uno di essi succeda nella qualità di socio: il designato diventa socio se possiede i requisiti per l'ammissione e se la designazione viene accolta dall'organo amministrativo al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data del decesso del socio.

**ART. 15**

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno dalla chiusura del bilancio di esercizio nel corso del quale si è verificato limitatamente al socio lo scioglimento del rapporto sociale.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico

delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale con delibera dell'organo amministrativo.

#### **SOCI SOVVENTORI**

##### **ART. 16**

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che società in qualunque forma costituite, associazioni ed enti pubblici o privati, dotati o meno di personalità giuridica. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale. La Cooperativa, con delibera dell'Organo Amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle quote ai soci sovventori.

Il rimborso avverrà dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le quote da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### **POSSESSORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

##### **ART. 17**

La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "quote di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "quote di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati per legge. La Cooperativa, con delibera dell'Organo Amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso

delle quote di partecipazione cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "quote di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle «quote di partecipazione cooperativa», se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote. Per la disciplina delle "quote di partecipazione cooperativa", sarà adottato, in conformità alla normativa vigente in materia, un apposito regolamento. I possessori di «quote di partecipazione cooperativa» sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### **REGOLAMENTI**

##### **ART. 18**

Potranno essere approvati specifici regolamenti, per disciplinare lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale, le quote dei soci sovventori e le quote di partecipazione cooperativa, ed ogni altro rapporto della cooperativa con i soci o titolari di strumenti finanziari eventualmente emessi dalla cooperativa nel rispetto delle norme vigenti.

I regolamenti suddetti saranno proposti dall'Organo Amministrativo e saranno approvati dall'assemblea.

##### **ART. 19**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto:

- a) della qualifica / professionalità;
- b) dei compensi erogati;
- c) del tempo di permanenza nella cooperativa;
- d) della tipologia del rapporto di lavoro;
- e) della produttività;
- f) delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;

- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove quote di capitale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

##### **ART. 20**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di importo non inferiore a Euro 150,00 (centocinquanta/00), né di importo maggiore ai limiti di legge, superabili ai sensi di legge in caso di conferimento di beni o crediti, di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di quote dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;
  - a.2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
  - b) dalla riserva legale;
  - c) da eventuali riserve straordinarie;
  - d) dal sovrapprezzo;
  - e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge. Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

##### **ART. 21**

Il capitale sottoscritto, dovrà essere interamente versato all'atto della sottoscrizione, ovvero nel termine più ampio indicato dall'organo amministrativo, le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le quote nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione.

Il socio sovventore che intenda vendere la propria quota dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare la propria quota o parte di esse, il prezzo della cessione, i termini di pagamento ed il nominativo dell'acquirente. Ove il

prezzo fosse ritenuto eccessivo, in mancanza di accordo il

prezzo sarà stabilito dal Collegio Arbitrale, di cui al presente statuto, in base al valore effettivo della quota posta in vendita. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. La quota del socio sovventore alienante sarà acquistata da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra loro.

**ART. 22**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali in conformità a quanto previsto dagli articoli seguenti.

**ART 23**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e successivamente sulla distribuzione destinazione degli utili annuali, nei limiti previsti dalla legge, attribuendoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo;
- e) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto; è in ogni caso fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori, le quote dei soci sovventori e quelle di partecipazione cooperativa, in

misura superiore a due punti rispetto al limite massimo

previsto per i dividendi;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **ART. 24**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato.

#### **DECISIONE DEI SOCI**

##### **ART. 25**

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia. La convocazione della stessa deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la sede, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, nonché la deliberazione proposta per esteso nei casi in cui il voto venga espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del presente statuto. L'avviso deve essere inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi, ivi compreso fax, posta elettronica, che ne assicurino la ricezione da parte dei destinatari. In ogni caso, l'avviso di convocazione va affisso nel rispetto dello stesso termine, nei locali della sede sociale.

L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

##### **ART. 26**

L'Assemblea:

- 1) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali e alla eventuale revoca;
- 3) determina l'eventuale compenso degli amministratori e dell'organo di controllo;
- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
- 5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei

liquidatori, su fusioni e scissioni;

6) autorizza l'Organo Amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

7) approva i regolamenti predisposti dall'Organo Amministrativo;

8) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

9) delibera su tutte le altre materie riservate alla sua competenza dallo statuto o dalla legge.

L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni richieste dalla legge, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'Organo Amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'Assemblea, inoltre, quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal **Collegio Sindacale** se nominato, o da almeno un terzo dei soci cooperatori.

#### **ART. 27**

L'assemblea, in prima ed in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera ai sensi di legge.

#### **ART. 28**

Le votazioni devono essere palesi.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

E' ammesso il voto per corrispondenza ed è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano

fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da

annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:  
. al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

. al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro socio;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

#### **ART. 29**

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. I soci cooperatori persone giuridiche hanno un voto plurimo in misura variabile comunque non superiore a cinque voti secondo la seguente tabella:

un voto per conferimento fino a Euro 5.000 (cinquemila/00);

due voti per conferimenti fino a Euro 10.000 (diecimila/00);

tre voti per conferimenti fino a Euro 15.000 (quindicimila/00);

quattro voti per conferimenti fino a Euro 20.000 (ventimila/00);

cinque voti per conferimenti fino a Euro 25.000

(venticinquemila/00). Il socio può farsi rappresentare in

Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia dipendente, amministratore, sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente; in caso di loro assenza a presiedere l'Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale assembleare deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, contrari, astenuti o dissenzienti.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

##### **ART. 30**

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri o da un Amministratore Unico o da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti. Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea tra i propri Soci. L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'Organo Amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente. L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, calcolabile anche in relazione al risultato della gestione, e potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, con funzioni vicarie del Presidente, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, nonché le materie di cui all'art. 2381 cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi siano materie su cui deliberare, nonché qualora sia fatta domanda da almeno due consiglieri o

dall'Organo di Controllo, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax o messaggio di posta elettronica, in modo che i Consiglieri e l'organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato ovvero sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, ove nominato e gli altri informati sulle materie da trattare non si oppongano. Le deliberazioni sono prese in maggioranza assoluta di voti. Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Competono al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico i più ampi poteri per la gestione della società. Agli amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina e qualora, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli altri. Qualora sia stato nominato il Consiglio d'Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a

manicare uno o più amministratori, gli altri provvedono a

sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato. In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza e della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo. Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **ART. 31**

All'Amministratore unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e all'amministratore delegato, nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale competono agli amministratori nominati senza dar luogo al consiglio di amministrazione, in via tra loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

#### **L'ORGANO DI CONTROLLO**

#### **ART. 32**

L'organo di controllo della società, nominato quando obbligatorio per legge o per volontà dei soci, è costituito da un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, o da un sindaco unico.

All'organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società

per azioni.

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ART. 33**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

**ART. 34**

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 N. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente. Le quote di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

**RINVIO**

**ART. 35**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del Codice Civile e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.TI: DOMENICO PIROZZI - MAURO PLESCIA NOTAIO

23 di 23